

DECRETO LEGISLATIVO 30 Dicembre 1992, n.533.

Attuazione della direttiva 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art.17 della legge 19 dicembre 1992, n.489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Art.1.

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti minimi che devono essere previsti negli allevamenti per la protezione dei vitelli.

Art.2.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

1. " vitello": un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi;
2. "autorità competente": il Ministro della sanità come previsto dall'art.9.

Art.3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 e per un periodo transitorio di quattro anni, tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturazione e attivate per la prima volta dopo tale data, devono soddisfare ai seguenti requisiti minimi:

I vitelli stabulati in gruppo devono poter disporre di uno spazio libero

di mq 1,5 per ogni capo di kg 150 di peso vivo, sufficiente a consentire loro di voltarsi e di sdraiarsi senza alcun impedimento;

i recinti o le poste, nel caso in cui i vitelli siano stabulati in recinti individuali o vincolati alla posta, devono essere costruiti con pareti perforate e devono avere una larghezza non inferiore a cm 90, più o meno il 10 %, oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli.

3. Possono essere applicate condizioni particolari:

ai vitelli il cui stato di salute o comportamento esige che siano isolati dal gruppo al fine di essere sottoposti ad un trattamento appropriato;

ai bovini riproduttori di razza pura, di cui al decreto;

ai vitelli che devono restare con la madre ai fini dell'allattamento;

ai vitelli tenuti in stabulazione libera:

4. La durata di utilizzazione degli impianti costruiti prima del 1° gennaio 1994 e che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, è determinata dal Ministro della sanità sulla base dei risultati delle ispezioni previste all'art.6. Paragrafo 1, ma, comunque, non può, in ogni caso, superare il periodo di cinque anni dal predetto termine.

5. La durata di utilizzazione degli impianti costruiti durante il periodo transitorio conformemente al paragrafo 1, in nessun caso può superare la data del 31 dicembre 2007.

Art.4.

1. Il Ministro della sanità, coordina la vigilanza sugli allevamenti, perché siano realizzate condizioni dei vitelli conformi alle disposizioni del presente decreto.

Art.5.

1. Le prescrizioni contenute nell'allegato al presente decreto possono essere modificate, ove sia necessario al fine di tenere conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatte salva l'adozione di misure più severe.

Art.6.

1. Il Ministro della sanità, sentita la conferenza delle Regioni, adotta piani di ispezioni che siano effettuate dal Ministro stesso, dalle autorità regionali e locali e dalle Unità sanitarie locali al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo allegato; tali ispezioni possono essere effettuate anche in concomitanza di controlli realizzati per altri fini, prendendo in considerazione per ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento.

2. Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile e per la prima volta entro il 30 aprile 1966, il Ministro della sanità informa la Commissione delle Comunità Europee in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due anni precedenti, nonché in merito al numero delle ispezioni effettuate in rapporto al numero di aziende in attività su tutto il territorio nazionale.

Art.7.

1. Gli animali in importazione, provenienti da Paesi terzi, devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dalla competente autorità del Paese di provenienza che attesti che i medesimi hanno ricevuto un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria, quale quello previsto dal presente decreto.

Art.8.

1. Il Ministro della sanità presta tutta la necessaria assistenza agli esperti veterinari inviati dalla Commissione delle Comunità Europee al fine di verificare il rispetto e l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei criteri minimi comuni per la protezione dei vitelli di allevamento.

2. Il ministro della sanità adotta i provvedimenti ritenuti necessari in conseguenza della notifica dei risultati del controllo degli esperti di cui al comma 1.

Art.9.

1. Il Ministro della sanità con proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifiche necessarie perché siano ammessi agli scambi soltanto animali trattati conformemente alle presenti disposizioni.

2. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere o mantenere norme più severe e stabilire le relative sanzioni pecuniarie amministrative, informandone il Ministro della sanità.

3. Ferma restando la competenza generale del Comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche tramite le GUARDIE ZOOFILE delle Associazioni di volontariato, fatte salve le competenze per la vigilanza sulle violazioni all'art.727 del Codice penale, le Unità sanitarie locali nell'ambito della vigilanza di cui all'art.6, lettera u), della legge 23 dicembre 1978, n.833. controllano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

4. Il Ministro della sanità comunica alla Commissione le disposizioni più severe adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 14 ottobre 1985, n.623.

Art.10

1. Nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto i posti vacanti del personale dei servizi veterinari centrali, regionali e delle Unità sanitarie locali sono coperti anche attraverso la mobilità, per ragioni di servizio, fra gli uffici interessati.

2. Nelle more della definizione normativa sulla mobilità questa si attua attraverso un piano adottato dal Ministro della sanità di concerto con la Conferenza delle Regioni.

3. Ai fini degli indilazionabili adempimenti degli obblighi comunitari, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, i posti delle qualifiche di primo dirigente non conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le decorrenze annuali di cui all'art.6 della legge 10 luglio 1984, n.301, sono coperti con le modalità di cui all'art.1 della legge 30

Animali - DL_533_92_Protezione_vitelli.txt
settembre 1978, n.583; i posti delle qualifiche di dirigente superiore, non conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le decorrenze annuali di cui all'art.24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748, sono conferiti metà secondo il turno di anzianità e metà con le modalità di cui all'art.1 della legge 30 settembre 1978, n.583.

Art.11.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'art.3, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

COLOMBO, Ministro degli affari esteri

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto il Guardasigilli: MARTELLI